



Comune di Asti
Settore Politiche Sociali Istruzione e Servizi Educativi

ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

ARTICOLO 1

OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto relativo al presente capitolato è un ACCORDO QUADRO con un unico operatore economico.

Con il termine di Accordo Quadro (art. 59 del D.lgs. 36/2023) s'intende l'accordo con il quale sono stabilite, in via preventiva, le clausole relative agli affidamenti specifici da effettuare durante un dato periodo.

Il contratto di Accordo Quadro verrà stipulato in forma pubblico amministrativa, ai sensi dall'articolo 18 del D.lgs. 36/2023, in modalità elettronica e sottoscritto con firma digitale.

Tale Accordo Quadro impegna l'Amministrazione Comunale ad affidare all'operatore economico individuato le prestazioni oggetto del presente capitolato per il periodo indicato al successivo articolo 2 e comunque fino all'importo massimo stimato per l'accordo medesimo. Pertanto l'affidatario non ha diritto ad avanzare pretese di alcun genere qualora:

A. il contratto di Accordo Quadro termini prima della scadenza stabilita al successivo art. 2 a seguito del raggiungimento dell'importo massimo contrattuale;

B. l'importo massimo contrattuale non venga raggiunto alla scadenza del contratto di Accordo Quadro.

Durante il periodo contrattuale, l'Accordo Quadro si concretizzerà attraverso successivi affidamenti specifici, che verranno formalizzati mediante contratti attuativi sotto forma di lettera commerciale, trasmessa a mezzo PEC, sottoscritta digitalmente, con allegata la determinazione dirigenziale che approva la spesa.

Il presente Accordo Quadro ha per oggetto l'espletamento del Servizio di Educativa Territoriale (di seguito per brevità SET) rivolto a minori, famiglie, persone con disabilità e adulti che vivono in una condizione di disagio o fragilità.

Il complesso dei servizi di educativa territoriale comprende attività socio-educative, con valenza prevalentemente educativa o educativo-sanitaria, tradotte in interventi per il mantenimento o il miglioramento delle capacità acquisite dal soggetto sul piano cognitivo, comportamentale e dei rapporti relazionali finalizzati alla piena inclusione ed alla realizzazione di percorsi di autonomia del beneficiario dell'intervento medesimo, come meglio specificato al successivo art. 5 Modalità di svolgimento del servizio.

ARTICOLO 2

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente Accordo Quadro decorrerà presumibilmente dal mese di gennaio 2025 – o dalla data indicata nel contratto o dall'eventuale avvio anticipato - e cesserà dopo 48 mesi o al raggiungimento dell'importo contrattuale di euro 3.200.000,00 + IVA.

L'affidatario è tenuto ad avviare le prestazioni anche in pendenza di stipulazione di regolare contratto – ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9 del D. Lgs. 36/2023.

Alla scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte della Città di Asti.

ARTICOLO 3

VALORE STIMATO - PREZZO A BASE DI GARA – PREZZO ORARIO CONTRATTUALE – MODALITA' DI PAGAMENTO

3.1 Valore stimato dell'accordo quadro

Il valore complessivo stimato – ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 36/2023 - è quantificato in € 3.870.000,00 + IVA, incluse le opzioni, come di seguito dettagliato:

- € 3.200.000,00 + IVA per la durata di 48 mesi;
- €. 20.000,00 + IVA per eventuale revisione prezzi (art. 60 D. Lgs. 36/2023).
- € 650.000,00 + IVA per eventuale aumento del valore del contratto dovuto a modifiche contrattuali (art. 120 D. Lgs 36/2023),

L'importo stimato dell'Accordo Quadro è stato determinato in seguito ad istruttoria del Servizio Amministrativo Politiche Sociali - come meglio precisato nella *Relazione illustrativa del RUP*.

Si precisa che dalla valutazione dell'esistenza di interferenze, ai sensi dell'art. 26, comma 3, D.lgs. 81/2008 non è emersa l'esigenza di redigere il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI), come da dichiarazione dell'Ufficio Prevenzione e protezione in atti.

3.2 Prezzo a base di gara

Il prezzo unitario a base di gara soggetto a ribasso è il seguente:

- € 24,06 - prezzo per ora di servizio di educativa territoriale, oltre IVA.

3.3 Prezzo orario contrattuale

Il prezzo orario contrattuale dovuto dall'Amministrazione comunale, relativo alle prestazioni di cui all'oggetto, è quello risultante dall'applicazione del ribasso offerto al prezzo unitario a base di gara + IVA di legge ed include quanto indicato nell'offerta tecnica presentata dall'affidatario.

Con tale prezzo si intendono interamente compensati dal Comune tutti i servizi e le spese necessarie per la perfetta esecuzione delle prestazioni, compreso qualsiasi onere, espresso e non dal presente capitolato, inerente e/o conseguente all'accordo quadro di cui trattasi e pertanto tutti gli oneri, nessuno escluso, si intendono già ricompresi nell'offerta economica presentata.

In particolare, si precisa che il prezzo orario contrattuale è comprensivo anche dei costi relativi a:

- trasferimento degli operatori
- riunioni di coordinamento e monitoraggio
- quanto indicato al successivo art. 8 Oneri a carico dell'affidatario.

Il prezzo orario contrattuale risultante dagli esiti di gara resterà fisso, vincolante ed invariabile per l'intera durata dell'accordo quadro, salvo quanto previsto al successivo art. 3.5.

È esclusa dal prezzo orario contrattuale l'attività svolta dal coordinatore (punto 7.3) che verrà remunerata a parte, in misura fissa.

3.4 Modalità di pagamento del corrispettivo di ciascun affidamento specifico

Si applica quanto previsto all'art. 125 del D. Lgs. 36/2023.

Nell'ambito di ciascun affidamento specifico, il pagamento del corrispettivo dovuto avverrà a seguito di emissione, con cadenza mensile posticipata, di apposite distinte fatture, emesse secondo le regole previste dalle diverse fonti di finanziamento, così come indicativamente di seguito riportato:

- fattura n. 1: ore intere (60 minuti) di servizio, erogate nell'ambito del servizio di educativa/intervento territoriale minori, disabili ed adulti in difficoltà, come definite al successivo art. 4 + IVA in split payment ai sensi dell'art.17-ter del d.p.r. 633/1972. L'importo della fattura n. 1 verrà calcolato moltiplicando il prezzo contrattuale di cui al precedente punto 3.3 x le ore effettivamente erogate.
- fattura n. 2: coordinamento del servizio – importo forfettario pari a € 1.000,00 mensili per le attività di cui al successivo punto 7.3 + IVA in split payment ai sensi dell'art.17-ter del d.p.r. 633/1972.

previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva e verifica di conformità, entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse.

Ciascuna fattura dovrà riportare il dettaglio delle prestazioni effettuate ed il relativo prezzo, **oltre a IVA in split payment ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972.**

L'affidatario potrà emettere fattura solo a seguito dell'emissione da parte del Responsabile Unico di Progetto del certificato di pagamento di cui al successivo art. 11.

Sull'importo netto di ciascuna fattura, ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D. Lgs 36/2023, dovrà essere operata una ritenuta dello 0,50%, che verrà liquidata dall'Amministrazione comunale al termine di ciascun affidamento specifico e solo dopo l'emissione del relativo certificato di verifica di conformità, nonché previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico sottoscritte con firma digitale secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 e relativi allegati e dall'art. 25 del DL 66/2014 convertito con legge 89/2014, e dovranno obbligatoriamente indicare il CIG dell'affidamento specifico, il numero della Determinazione Dirigenziale e dell'impegno di spesa, nonché il codice identificativo univoco dell'ufficio destinatario della fattura UF5DLZ. Si invita a consultare il sito www.fatturapa.gov.it nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica.

3.5 Revisione del prezzo orario contrattuale e dell'importo per il coordinamento del servizio

Si prevede che il prezzo orario contrattuale risultante dagli esiti di gara e l'importo forfettario per il coordinamento del servizio restino fissi, vincolanti ed invariabili per l'intera durata dell'accordo quadro, salvo revisione dello stesso, su richiesta dell'affidatario.

Ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023, la revisione di tali importi si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo delle prestazioni contrattuali, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dei predetti importi e opera nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni ancora da eseguire.

La revisione del prezzo orario contrattuale e dell'importo forfettario per il coordinamento del servizio dovrà essere preventivamente autorizzata con apposito provvedimento dell'amministrazione e decorrerà dal mese successivo alla richiesta.

Ai fini della determinazione della variazione del costo delle prestazioni contrattuali si utilizza l'Indice **ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati (FOI)** relativo al periodo compreso tra il mese di stipulazione del contratto di accordo quadro ed il mese precedente alla presentazione della richiesta *ovvero* dal mese dell'ultima autorizzazione di revisione ed il mese precedente alla presentazione della nuova richiesta.

ARTICOLO 4 MONTE ORE STIMATO

Il **monte ore complessivo stimato** per l'intera durata del contratto, da erogarsi a mezzo di operatore con il **profilo professionale D2 - educatore professionale** è definito in circa 131.000 ore.

Si precisa che:

- ciascuna ora di servizio ha una durata di 60 minuti lavorativi,
- le ore sono riferite alle attività a diretto contatto con l'utenza, ad attività di raccordo con l'Unità Operativa Minori, con il servizio professionale competente, con i servizi di rete sanitaria territoriale, con le scuole frequentate dall'utenza e a quanto necessario per le attività di programmazione, di verifica, riunioni di equipe definite sulla base del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.).

Al monte ore di cui sopra si aggiungono le attività richieste alla figura del **coordinatore del servizio**, come meglio descritte al successivo punto 7.3., per un monte ore annuo minimo di 480 ore.

Il monte ore non comprende eventuali servizi aggiuntivi offerti in sede di gara senza oneri per l'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere, in via residuale, nell'ambito di specifici progetti finanziati da Bandi Regionali, Statali o Comunitari, prestazioni afferenti altre figure professionali, con caratteristiche complementari ed integrativa al ruolo degli educatori professionali.

ARTICOLO 5

MODALITA' GENERALI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il Servizio di Educativa Territoriale (SET) si sostanzia in una serie di interventi di supporto educativo e relazionale a favore di famiglie, persone con disabilità e adulti che vivono in una condizione di disagio. L'intervento può essere realizzato al domicilio e/o sul territorio ed è finalizzato al superamento di temporanee situazioni di disagio, in un'ottica di graduale sviluppo dell'autonomia e di positiva integrazione sociale.

Il SET rappresenta una risorsa atta ad affrontare le problematiche relazionali di emarginazione e di disagio che necessitano di sostegno, recupero e rinforzo delle risorse individuali, familiari, del contesto territoriale e della rete sociale.

La connotazione del servizio di sostegno e di recupero si combina quindi con rilevanti valenze preventive che derivano dalla promozione di capacità e di autonomie personali e familiari, dall'attivazione di risorse individuali e collettive, dalla creazione e dallo sviluppo di contesti e ambienti educativi appropriati.

Con questa premessa, che rappresenta il fondamento basilare del servizio, si indicano di seguito le finalità, le modalità organizzative e la metodologia con le quali il servizio oggetto del presente capitolato dovrà essere svolto.

5.1 – Obiettivi e principi

Le prestazioni erogate nell'ambito del servizio devono essere finalizzate ai seguenti obiettivi e principi, da realizzarsi in un'ottica di coprogettazione, di partecipazione dei destinatari del servizio e di affiancamento alla persona e alla sua famiglia nella costruzione di un progetto di vita:

- progettazione individualizzata e sostegno nella gestione e nel superamento della condizione di disagio, attraverso la programmazione, gestione e verifica di interventi mirati al recupero e allo sviluppo delle potenzialità dei beneficiari, per il raggiungimento di livelli sempre più avanzati di autonomia;
- sviluppo di competenze relazionali, sociali e di tutte quelle *life skills* che consentono alla persona con disabilità di ottenere il massimo grado di vita indipendente e la loro piena ed effettiva partecipazione nella società sulla base di uguaglianza con gli altri, nel rispetto di quanto affermato nella Convenzione O.N.U. sui *Diritti delle Persone con Disabilità*;
- affiancamento della famiglia in un'ottica di recupero del ruolo e delle competenze genitoriali;
- sostegno del minore e/o della persona con disabilità per favorirne il processo scolastico e formativo, nonché l'acquisizione di capacità nella gestione dei propri spazi, del tempo libero e dei rapporti sociali;
- promozione di progettualità integrate con la rete di volontariato, l'associazionismo culturale e ricreativo e attivazione della rete formale e informale al fine di una completa realizzazione del progetto educativo in un'ottica di sviluppo di comunità;
- rispetto dei ruoli e delle funzioni di tutti i soggetti coinvolti, ai fini della loro armonizzazione;
- implementazione di un lavoro in rete con le varie risorse del territorio per offrire un ventaglio di opportunità adeguate alle esigenze dei soggetti in carico;
- realizzazione di un modello sperimentale di accompagnamento all'autonomia di giovani adulti e/o nuclei familiari in disagio anche di carattere abitativo.

5.2 - Destinatari del servizio

I destinatari del SET sono i seguenti soggetti, in carico ai servizi sociali:

- minori in condizioni pregiudizievoli e in stato di abbandono, minori a rischio di devianza o che vivono in famiglie bisognose di supporto;
- persone con disabilità di varia entità (lieve, medio, grave, gravissima) e tipologia (intellettiva, motoria, sensoriale, pluridisabilità, autismo, ...) nella fascia di età 0-65 anni, anche prive di sostegno familiare, mancanti di uno o entrambe i genitori o con genitori non più in grado di fornire adeguato sostegno (vedi progetto *Dopo di noi*);
- adulti e/o nuclei familiari in disagio, anche abitativo;
- *care leavers*, giovani che al compimento della maggiore età vivono al di fuori della famiglia di origine sulla base di un provvedimento della autorità giudiziaria, da inserire in un progetto di autonomia come previsto dalla progettazione nazionale sperimentale *Care Leavers*.

La presa in carico da parte dei servizi sociali prevede l'attivazione di un intervento mirato da parte dell'équipe educativa, fondato su un progetto individualizzato, di gruppo, di comunità, concordato con l'operatore di riferimento.

5.3 – Luoghi di svolgimento del servizio

Il servizio dovrà essere svolto al domicilio e/o sul territorio e comunque in tutti i luoghi ove sia necessario svolgere attività finalizzate al superamento di temporanee situazioni di disagio, in un'ottica di graduale sviluppo dell'autonomia e di positiva integrazione sociale, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a domicilio, per l'analisi del contesto inteso come ambiente di vita e delle modalità relazionali in essere, al fine di delineare il progetto e per la realizzazione dell'intervento;
- nella scuola e nei contesti di apprendimento (es. agenzie formative), per la lettura dei bisogni del beneficiario da attuare in collaborazione con gli insegnanti;
- nei contesti di appartenenza del beneficiario dell'intervento per favorire le relazioni informali;
- negli spazi messi a disposizione dall'affidatario laddove necessario, da concordare con il Servizio comunale competente;
- nelle sedi comunali appropriate per eventuali servizi di accoglienza, colloqui, incontri in luogo neutro, riunioni di equipe, attività di supporto pedagogico educativo (laboratori, attività di inclusione sociale,);
- nei servizi, risorse, strutture e istituzioni del territorio per le attività sportive, culturali, del tempo libero e per le iniziative di educazione e formazione civile, sociale, sanitaria,;

ed in qualsiasi altro luogo che l'operatore e il Servizio comunale competente riterranno idoneo per favorire l'attività educativa.

L'affidatario dovrà pertanto assicurare il trasporto dei destinatari del servizio, per ogni esigenza ritenuta necessaria nel corso dell'espletamento del servizio medesimo, mettendo a disposizione un mezzo idoneo al trasporto dei destinatari, senza oneri per l'Amministrazione Comunale.

5.4 – Calendario e orari di svolgimento del servizio

Le prestazioni devono essere erogate ogni giorno dell'anno dal lunedì al sabato (inclusi i prefestivi) ed eventualmente nei giorni festivi quando le esigenze del servizio lo richiedano.

La fascia oraria di erogazione del servizio deve essere flessibile e funzionale ai bisogni di intervento e delle attività previste.

5.5 – Modalità di attivazione del servizio

L'attivazione del servizio avviene tramite segnalazione alla/al referente comunale del servizio di educativa territoriale da parte dell'assistente sociale, che, in autonomia o eventualmente in collaborazione con altri professionisti (UMVD-Unità Multidisciplinare Valutazione Disabilità, Responsabile di UO, ecc), valuta la necessità di ricorrere al servizio di educativa territoriale.

La/il referente comunale, dopo aver verificato la disponibilità residua di ore di servizio, invia al/alla coordinatore/trice di cui al successivo art. 7.3 apposita *Richiesta attivazione intervento*, sottoscritta congiuntamente dall'assistente sociale e dal/dalla Responsabile del servizio competente, contenente le informazioni necessarie per la scelta dell'operatore più adatto a rispondere ai bisogni e alle caratteristiche della situazione contestuale del destinatario.

A tal fine il/la referente comunale:

- può segnalare l'opportunità che l'operatore possieda alcune specifiche caratteristiche personali e professionali (formazione, esperienza.....);
- verifica la disponibilità di giorni e di orari del destinatario ad accogliere l'intervento;
- indica le caratteristiche dell'intervento che deve essere svolto;
- si confronta con il/la coordinatore/trice per un migliore passaggio di informazioni su situazioni particolarmente complesse.

Entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta, il/la coordinatore/trice provvede ad assegnare al destinatario un operatore, individuato in base alle informazioni e/o segnalazioni ricevute dal Servizio competente.

In caso di urgenza, segnalata dal/dalla referente comunale, l'abbinamento fra operatore e destinatario dovrà esser effettuato entro 24 ore.

Il/la coordinatore/trice invia quindi al Servizio comunale competente la *comunicazione di assegnazione educatore*, riportante, su modello appositamente predisposto, il nominativo e il numero di telefono dell'operatore assegnato. Entro il più breve tempo possibile, l'assistente sociale ed il/la referente comunale devono attivare il servizio, provvedendo a:

- incontrare l'operatore incaricato, in presenza delle figure specialistiche, quando coinvolte;
- fornire le informazioni necessarie allo svolgimento dell'intervento e concordare le linee generali del P.E.I.;
- definire il piano delle verifiche periodiche;
- concordare le modalità di sostituzione dell'operatore quando assente;
- proporre l'orario settimanale di servizio, da verificarsi con il/la coordinatore/trice;
- definire le modalità di raccordo tra l'operatore e gli altri Servizi e/o risorse del territorio (Scuola, Servizi sanitari, Associazioni, Centri di aggregazione, Centro per l'Impiego,) intessendo con le realtà territoriali formali e informali un lavoro di comunità;
- valutare le modalità di presentazione dell'operatore al destinatario del servizio ed ai suoi eventuali familiari;
- organizzare l'incontro di presentazione dell'operatore al destinatario del servizio presso il Comune ovvero presso il domicilio o altra sede concordata. Durante tale incontro sarà comunicato il nominativo dell'operatore e un suo recapito telefonico.

5.6 – Prestazioni ed attività

Osservazione e definizione del Piano Educativo Individualizzato

Le attività di progettazione educativa devono essere svolte dall'affidatario in un costante sistema di integrazione progettuale e confronto con gli operatori del Servizio comunale competente e titolare dei casi.

Nei primi 30-45 giorni dell'intervento, l'operatore svolge un periodo di osservazione sulla situazione del destinatario del servizio al fine di raccogliere le informazioni necessarie per la definizione del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.).

Quindi l'operatore redige il P.E.I. che deve contenere almeno:

- i bisogni di sostegno socio-educativo individuati;
- gli obiettivi a breve termine e gli indicatori di risultato;
- il programma periodico delle attività.

Il P.E.I. viene presentato, dopo il periodo di osservazione, all'assistente sociale di riferimento ed al/alla referente del Comune, e, quando presenti, agli altri operatori.

L'affidatario deve mettere a disposizione del proprio personale la modulistica digitale necessaria alla registrazione del piano, che verrà allegato alla cartella informatizzata in dotazione al Servizio comunale competente.

L'operatore dovrà inoltre conservare tutta la documentazione relativa all'utente con estrema attenzione e nel pieno rispetto della normativa vigente sulla privacy, salvaguardando il segreto professionale.

Realizzazione del Piano Educativo Individualizzato

L'operatore svolge il servizio attenendosi a quanto indicato nel P.E.I., nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- l'operatore può recarsi con l'utente fuori dal domicilio solo se previsto nel P.E.I.;
- l'operatore ha l'obbligo di avvisare immediatamente il/la coordinatore/trice, per la relativa autorizzazione, nel caso la famiglia richieda una possibile momentanea variazione d'orario;
- in caso di assenza dell'operatore assegnato, il/la coordinatore/trice provvede alla sostituzione immediata, il giorno stesso o al massimo il giorno seguente e alla comunicazione del nominativo all'assistente sociale di riferimento (*case manager*)

La realizzazione del P.E.I. deve svolgersi secondo una precisa programmazione, condivisa con il Servizio comunale competente, mantenendo comunque la possibilità di una flessibilità organizzativa legata alle necessità emergenti in corso d'opera.

L'affidatario dispone, per ogni destinatario del servizio, di una specifica cartella digitale, contenente tutti i documenti riguardanti il destinatario stesso.

Verifica e aggiornamento delle attività

Al fine di garantire un controllo costante sulla qualità dell'intervento e monitorare la realizzazione del P.E.I., sono previste riunioni periodiche, almeno una volta al mese, tra il/la referente, il/la coordinatore/trice e gli operatori. Con periodicità da definire caso per caso, si svolgeranno incontri tra le assistenti sociali del Comune titolari dei casi e gli operatori al fine di valutare l'evoluzione dei casi.

Alle scadenze concordate per ciascun caso, e comunque almeno trimestralmente, l'operatore deve redigere una relazione sull'andamento dell'intervento, valutando i risultati raggiunti. Tale relazione deve essere resa disponibile tramite il sistema informatizzato, previa comunicazione al/alla referente comunale che ne potrà prendere visione tramite il sistema informatizzato messo a disposizione dall'affidatario.

Nel corso dell'anno, al di fuori delle scadenze di cui sopra, può comunque sorgere la necessità di relazionare particolari situazioni, o su richiesta del/della referente del Comune di Asti oppure su iniziativa dell'operatore.

Il P.E.I. deve essere aggiornato ogni sei mesi. Si richiede inoltre una verifica/report con cadenza almeno trimestrale sull'andamento progettuale.

L'affidatario dovrà quindi dotare gli operatori di apposito strumento informatico per la gestione di quanto sopra descritto.

Rinnovo, modifiche, sospensione e chiusura dell'intervento

L'assistente sociale titolare del caso (*case manager*) può reputare necessario realizzare una variazione dell'intervento (in termini di aumento/diminuzione delle ore di servizio o delle ore di programmazione, orari, giorni, luoghi, ecc.), al fine di rispondere al modificarsi della situazione del destinatario; in tal caso deve farne richiesta al/alla referente che provvede a convalidare la richiesta ed a trasmetterla al/alla coordinatore/trice.

Il servizio potrà essere modificato anche in relazione ai periodi di sospensione delle attività scolastiche, previo confronto tra il/la referente e il/la coordinatore/trice sulle eventuali sospensioni connesse con le festività.

Alla chiusura dell'intervento, l'assistente sociale trasmette al/alla referente e al/alla coordinatore/trice apposita comunicazione.

5.7 - Sistema informatizzato di rilevazione delle presenze e di monitoraggio del servizio

L'affidatario dovrà predisporre un sistema informatico di rilevazione quantitativa - presenza giornaliera degli operatori, ore erogate, etc... - e di monitoraggio qualitativo del servizio, che dovrà essere accessibile al referente del Comune di Asti.

Attraverso tale sistema, il Servizio comunale competente dovrà poter verificare in tempo reale, per ciascun destinatario del servizio, la durata dell'intervento e la sua tipologia e la figura professionale operante.

Il sistema dovrà consentire l'elaborazione dei seguenti report mensili:

- riepilogo mensile degli interventi per destinatario, numero di ore, durata dell'intervento e sua tipologia;
- riepilogo mensile delle ore di programmazione/verifica;
- totale delle ore di servizio svolte nel mese;
- riepilogo mensile delle ore di servizio erogate ai fini dell'emissione del certificato di pagamento di cui al successivo art. 11.

Con riferimento al monitoraggio della qualità del servizio erogato, l'affidatario dovrà predisporre apposite schede che consentano la puntuale rilevazione del livello di raggiungimento degli obiettivi del P.E.I. e che permettano all'operatore l'inserimento di note e comunicazioni rilevanti in merito alle attività svolte.

A tal fine l'affidatario dovrà dotare il personale di apposito supporto informatico per la rilevazione delle attività, per la programmazione, registrazione e verifica delle stesse, in riferimento sia alle attività individuali sia di gruppo. Nel corso di vigenza dell'accordo quadro, il Comune di Asti potrà richiedere adeguamenti e modifiche del sistema informatizzato di rilevazione delle presenze e di monitoraggio del servizio.

ARTICOLO 6

DETTAGLIO DELLE ATTIVITA' DI EDUCATIVA

Le attività di educativa si sostanziano nella realizzazione delle seguenti attività, riportate a titolo esemplificativo di quanto finora svolto dall'Amministrazione Comunale; tale elenco può essere modificato/ampliato con l'inserimento di ulteriori attività, aventi gli obiettivi di cui al precedente punto 5.1 e non elencate di seguito in maniera dettagliata. Tali eventuali variazioni delle prestazioni con valenza educativa da erogare verranno attivate con le modalità di cui al successivo art. 12 *Modifiche del contratto in corso di esecuzione*.

6.1 Prestazioni educative a favore di minori a rischio di disagio sociale segnalati dai servizi sociali

Gli interventi di educativa territoriale a favore di minori hanno lo scopo di incidere sui fattori di rischio e sui danni derivanti da emarginazione, su situazioni di disagio e di difficoltà relazionale di minori, di adolescenti e delle rispettive famiglie, anche in ambito scolastico. Lo scopo dell'intervento è di creare condizioni di sostegno, attraverso lo sviluppo di attività e di dinamiche relazionali familiari, scolastiche e di socializzazione, al fine di produrre cambiamenti utili ad un miglioramento delle condizioni del minore, costituendo in tal modo una sostanziale alternativa alle diverse forme di allontanamento dal nucleo familiare.

Data la presenza di minori stranieri in carico ai servizi sociali, sono previsti interventi che abbiano lo scopo di favorire la loro inclusione culturale e sociale.

6.2 Prestazioni educative a favore di soggetti disabili segnalati dai servizi sociali

Gli interventi educativi a favore di soggetti con disabilità si realizzano, in forma individualizzata, nell'ambito familiare, nelle strutture semiresidenziali o nei luoghi aggregativi presenti sul territorio, in un'ottica di formazione di contesti di inclusione sociale e valorizzazione della persona con disabilità.

Per ogni utente sono previsti:

- un progetto personalizzato che definisca obiettivi e strumenti validi per operare sull'area cognitiva, corporea e relazionale della stessa;
- attività di gruppo volte alla *capacitazione* di soggetti che hanno obiettivi comuni di vita (lavoro, abitare, social skills, affettività).

Gli interventi sono volti ad incrementare le autonomie e le competenze delle persone con disabilità, al mantenimento delle capacità residue in un'ottica bio-psico sociale, operando anche sui contesti che la persona frequenta o in cui desidera inserirsi.

Le finalità da perseguire sono le seguenti:

- accrescere e favorire la socializzazione;
- sviluppare attitudini e nuovi interessi, impostando o ricercando sul territorio attività formative, ricreative, di esercizio motorio e pre-lavorative che consentano al soggetto di consolidare la propria identità anche attraverso l'acquisizione di un ruolo sociale.

L'attività educativa prevede interventi flessibili, che incrementino e sviluppino opportunità di socializzazione e sperimentazione di capacità personali, ai fini di un consolidamento delle relazioni interpersonali e di sviluppo della rete di rapporti individuale.

Dal momento che, tra i destinatari sono presenti soggetti con disturbi dello spettro autistico, sono previsti interventi personalizzati con personale educativo qualificato e formato per tali disturbi.

Sono previsti inoltre azioni ed interventi di supporto alle persone con disabilità, nell'ottica della possibilità di sostenerne una vita indipendente (art. 19 *Convenzione Onu dei diritti delle persone con disabilità*) sia nel corso della vita dei genitori/caregivers (*durante di noi*) che in vista del *dopo di noi*.

6.3 Prestazioni educative per la conduzione di incontri in "spazio neutro" tra minori e familiari segnalati dai servizi sociali

L'affidatario del presente Accordo Quadro deve occuparsi della gestione di incontri protetti e/o in luogo neutro tra minori e genitori o adulti significativi, predisposti dall'Autorità Giudiziaria o richiesti dal Comune di Asti.

Tali interventi presentano finalità molteplici quali la tutela del minore, l'osservazione dell'andamento della relazione tra adulto e bambino, la continuità e rivalorizzazione della relazione stessa in un contesto di protezione e di stimolo. I luoghi neutri permettono quindi al minore di incontrare uno o entrambi i genitori in contesto neutro, alla presenza di un operatore qualificato che vigila, orienta l'incontro e sostiene sia il minore che i genitori nella reciproca relazione. In tale ambito, è necessario prevedere forme innovative e flessibili di sostegno alla genitorialità, per rafforzare un ruolo educativo e volto al cambiamento/miglioramento delle relazioni, al fine di una graduale liberalizzazione degli incontri.

I destinatari di questo specifico intervento sono:

- genitori in situazione di conflitto ed in difficoltà di gestire in modo autonomo la relazione con i figli, tra cui coloro sottoposti a misure di limitazione del ruolo genitoriale;
- minori sottoposti a provvedimento di tutela dell'Autorità Giudiziaria, per i quali vengono disposti incontri vigilati in luogo neutro.

In caso di impedimento dell'operatore assegnato, vi è l'obbligo di sostituzione e, a discrezione dell'assistente sociale di riferimento (*case manager*) si valuterà l'opportunità di introdurre una figura nuova nella relazione con il minore e con l'adulto referente. È necessario prevedere anticipatamente un'adeguata modalità di sostituzione, in quanto, data la delicatezza della situazione, gli annullamenti degli incontri per mancanza dell'operatore devono essere evitati ed ogni difficoltà o impedimento deve essere comunicato tempestivamente all'assistente sociale di riferimento o al referente del Comune.

Vi è comunque l'obbligo di recuperare gli incontri non effettuati, in orari e modalità stabilite dal *case manager*.

La durata degli incontri va da un minimo di 30 minuti ad un massimo di 2 ore, stabilita alle finalità del progetto e a seconda delle esigenze del caso; gli incontri si potranno svolgere dal lunedì al sabato in orario diurno e pre-serale. L'affidatario, per questa tipologia di prestazioni, dovrà garantire la massima flessibilità nell'erogazione, al fine di rispondere in modo adeguato alle esigenze dei soggetti coinvolti.

L'affidatario, prima della stipula del contratto, dovrà individuare una sede in cui svolgere gli incontri in luogo neutro. È prevista comunque la possibilità di utilizzare altri locali, individuati eventualmente dal Comune di Asti, che da progetto si ritengono idonei per la realizzazione dell'intervento in luogo neutro.

6.4 - Interventi a favore dei *care leavers*

Il servizio è rivolto anche ai *care leavers*, **giovani** che hanno raggiunto la maggiore età al di fuori della famiglia di origine in seguito a provvedimento della Autorità Giudiziaria, in grado di intraprendere un percorso di autonomia, che potranno beneficiare di un progetto strutturato di accompagnamento verso l'età adulta, risultato di una valutazione multidimensionale (Analisi preliminare e Quadro di analisi) elaborato da parte dell'assistente sociale, degli educatori della comunità o dei familiari affidatari, preferibilmente già a partire dal diciassettesimo anno di età.

Il progetto per l'autonomia descrive l'attività attraverso la quale i bisogni e le attese del ragazzo vengono trasformati in obiettivi e risultati di cambiamento, volti a dare compimento alle aspirazioni dei beneficiari, mediante l'impiego delle loro risorse e capacità cui si aggiunge il sostegno dei servizi e delle risorse della comunità.

Il progetto ha durata triennale, accompagna i beneficiari fino al compimento del ventunesimo anno d'età e prevede la figura di un tutor per l'autonomia, ruolo che può essere svolto da un educatore, che ha la funzione di sostenere le finalità e gli obiettivi della sperimentazione dei progetti individualizzati.

Il tutor si integra nella rete di relazioni del ragazzo e della ragazza, collabora con l'assistente sociale e favorisce la realizzazione delle azioni previste nel progetto di autonomia; stimola inoltre la rete amicale e l'inclusione sociale e risulta fondamentale per favorire connessioni fra i vari ragazzi coinvolti nella sperimentazione e per la creazione delle Youth Conference, organismi di partecipazione attiva dei giovani che facilitano lo scambio di esperienze e promuovono processi di innovazione.

Al fine di sostenere il percorso verso una vita autonoma, i progetti di autonomia integrano e mettono a sistema tutte le risorse presenti a livello nazionale e locale che possono essere mobilitate a favore dei *care leavers*, inclusi i dispositivi dell'Assegno di Inclusione, di Garanzia Giovani e del Diritto allo studio. La governance progettuale prevede il coinvolgimento di attori di livello nazionale, regionale e locale, quali gli organismi di governo delle politiche sociali, i servizi sociali pubblici, il sistema formale e informale di accoglienza, le famiglie affidatarie, il privato sociale e l'associazionismo; questa rete di governance è chiamata a innovare e rafforzare i legami e le pratiche di lavoro attivando un sistema di interazione in un'ottica di sostenibilità nel futuro, e non di eccezionalità, degli interventi proposti.

6.5 – Intervento educativo in piccoli gruppi

Destinatari

Il Servizio comunale competente, in accordo con l'affidatario, può prevedere la realizzazione di interventi in piccoli gruppi finalizzati allo sviluppo delle abilità di socializzazione e/o di apprendimento volti alla piena inclusione sociale della persona.

I destinatari delle attività di gruppo vengono individuati dal Servizio comunale competente tra i soggetti seguenti soggetti:

- destinatari da alcuni anni del Servizio di Educativa Territoriale, per i quali l'intervento può essere concluso, ma che hanno ancora bisogno di una forma di sostegno;
- destinatari del Servizio di Educativa Territoriale, che presentano difficoltà nell'area dell'apprendimento o della socializzazione, per i quali l'intervento viene integrato con una forma di sostegno di gruppo;

- minori segnalati da istituzioni scolastiche o sottoposti a misure alternative alla pena (messa alla prova);
- soggetti in carico al Servizio Sociale, ma che non hanno mai usufruito del Servizio di Educativa Territoriale;
- *care leavers* secondo le attività previste dal progetto nazionale;
- soggetti coinvolti in attività del Centro Famiglie.

Particolare attenzione dovrà essere data a quelle situazioni in cui si possono presentare elementi di rischio e di criticità, per cui è necessario costruire interventi di prevenzione e di sostegno attraverso l'intervento in gruppo (*es: gruppi di educazione finanziaria, gruppi di genitori cittadini stranieri, gruppi di parola, gruppi di potenziamento delle capacità genitoriali per famiglie con minori disabili, gruppi di sostegno per il mantenimento delle autonomie e potenziamento delle autonomie ecc...*).

Gli interventi in piccoli gruppi possono riguardare anche gruppi disabili (5 – 8 soggetti), utilizzando metodi maieutici di capacitazione e problem solving, per valorizzare i singoli partecipanti, fare emergere potenzialità inesprese, ricercare soluzioni condivise a criticità comuni, ridurre la marginalità sociale creando relazioni significative tra i membri. Tale metodologia può essere utilizzata anche a sostegno di attività svolte individualmente dai beneficiari, per consolidarne la prassi e condividere in gruppo i punti di forza e le criticità (PASS, ricerca di un lavoro, inclusione sociale ricerca di attività socializzanti etc.), costituendo un valido sostegno alle singole progettazioni personalizzate in un'ottica di empowerment individuale e collettivo.

Programmazione e realizzazione delle attività dei piccoli gruppi

Gli operatori programmano e realizzano le attività di gruppo, tenendo presenti i bisogni di ogni componente del gruppo, individuati sulla base della loro presentazione da parte del Servizio comunale competente, dell'osservazione diretta e in base a quanto espresso nel singolo P.E.I.

Nel caso di destinatari seguiti anche a livello individualizzato, l'educatore responsabile del piccolo gruppo provvede a coordinarsi con l'operatore del progetto individualizzato.

Ogni operatore ha a disposizione 2 ore settimanali per svolgere le attività di raccordo e preparazione delle attività di gruppo.

Qualora un utente interrompa la frequenza delle attività di gruppo, il/la coordinatore/trice invia una comunicazione al/alla referente comunale, il quale ne dà comunicazione all'assistente sociale di riferimento (*case manager*) per la valutazione del caso e le necessarie rivalutazioni progettuali.

Monitoraggio delle attività dei piccoli gruppi

La verifica dell'andamento dell'attività di gruppo e il raggiungimento degli obiettivi del P.E.I. viene svolta periodicamente e comunque almeno ogni 3 mesi dagli operatori, con l'equipe referente del caso, coinvolgendo gli eventuali servizi specialistici che hanno in carico il destinatario del servizio.

Con cadenza mensile, il/la coordinatore/trice informa il/la referente comunale sul numero dei beneficiari che partecipano alle attività del piccolo gruppo.

Con cadenza annuale, il/la coordinatore/trice e gli operatori che hanno svolto l'attività predispongono una relazione sull'andamento del servizio, il numero e la frequenza ed eventuali osservazioni.

6.6 - Educativa di strada

In un'ottica di prevenzione e di vicinanza ai bisogni dei gruppi di minori presenti sul territorio comunale, si intende organizzare interventi di educativa di strada rivolti a tutti i minori ed ai giovani che trascorrono parte del loro tempo libero all'aperto, con particolare attenzione alla piena scolarizzazione degli alunni in obbligo scolastico, coinvolgendo in particolar modo quei gruppi di adolescenti che vivono in condizioni di maggiore svantaggio economico, sociale e culturale.

L'obiettivo finale del servizio è di evitare, attraverso l'azione socio educativa, che le condizioni di rischio generico si trasformino in concrete situazioni di disagio o devianza.

6.7 - Implementazione Livelli Essenziali Prestazioni Sociali P.I.P.P.I.

Il programma P.I.P.P.I. persegue la finalità di innovare le pratiche di intervento nei confronti delle famiglie cosiddette *negligenti*, al fine di ridurre il rischio di maltrattamento e il conseguente allontanamento dei bambini dal nucleo familiare d'origine, articolando in modo coerente fra loro i diversi ambiti di azione, realizzati in funzione della promozione del benessere dei bambini. Gli interventi si strutturano in un'ottica partecipata, che tenga in considerazione i punti di vista di tutte le parti coinvolte, al fine di costruire risposte adeguate ai bisogni

individuati. L'obiettivo primario è dunque quello di aumentare la sicurezza dei bambini e migliorare la qualità del loro sviluppo, secondo quanto previsto dalla legge 149/2001.

L'intervento educativo prevede la messa a disposizione di una figura educativa al nucleo familiare per sostenerlo e per accompagnarlo nella riappropriazione delle proprie funzioni genitoriali.

Le attività educative avranno pertanto lo scopo di fornire un sostegno rispetto alle problematiche relative alla quotidianità, di osservare e facilitare le modalità di relazione genitori - figli, di evidenziare e rafforzare le iniziative spontanee da parte degli adulti, funzionali all'equilibrio del nucleo e al benessere del minore.

Gli operatori in possesso della formazione P.I.P.P.I. dovranno essere presenti con regolarità in casa e nell'ambiente di vita della famiglia, per valorizzare le risorse presenti e per accompagnare il processo di costruzione di risposte positive ai bisogni evolutivi del bambino da parte delle figure genitoriali in maniera sempre più autonoma.

L'affidatario dovrà pertanto mettere a disposizione professionisti formati e con le competenze necessarie per svolgere i ruoli previsti dal L.e.p.s. e attuare i dispositivi che esso contempla.

6.8 - Progetto Genitorialità positiva

Il progetto di promozione della *genitorialità positiva* - realizzazione dei Progetti educativi familiari per il potenziamento delle competenze genitoriali e offerta di opportunità per figli e figlie minori di età - ha come obiettivo quello di coinvolgere le famiglie cosiddette *vulnerabili* in progetti educativi familiari (P.E.F.), nel rispetto di quanto previsto a livello nazionale, di quanto descritto nella scheda dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali P.I.P.P.I. e in linea con la Legge Regionale 28 ottobre 2022, n. 17, *allontanamento zero*, che prefigura un sistema coerente di interventi a sostegno delle famiglie.

La finalità progettuale si propone di favorire la costituzione e il rafforzamento sul territorio di équipe multidisciplinari chiamate a intervenire nel processo di accompagnamento delle famiglie con minori in situazioni di vulnerabilità, nonché di incrementare, ove opportuno, le componenti gestionali e amministrative dei servizi di educativa familiare nel quadro degli Ambiti territoriali sociali.

L'attuazione degli interventi dovrà essere in linea con le disposizioni della Regione Piemonte.

L'affidatario dovrà mettere a disposizione operatori formati e con le competenze necessarie per garantire l'attuazione del progetto.

ARTICOLO 7

DISPOSIZIONI SUL PERSONALE

7.1 – Operatori

L'affidatario dovrà gestire le attività oggetto del presente capitolato con l'impiego di personale, di ambo i sessi, in numero adeguato in relazione alle prestazioni da erogare, ed in possesso dei requisiti e delle caratteristiche individuali di seguito riportate:

- diploma di Laurea in Scienza dell'Educazione - Classe di Laurea L19;
- diploma o attestato di qualifica o riqualifica di Educatore Professionale o di Educatore Specializzato o altro titolo equipollente conseguito in esito a corsi biennali o triennali post-secondari, riconosciuti dalla Regione o rilasciati dall'Università (L. 848/78 – DM 27 luglio 2000) e iscrizione al relativo albo professionale;
- diploma di Laurea di Educatore Professionale conseguito ai sensi del D.M. 8 ottobre 1998 n. 520 (regolamento recante norme per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'educatore professionale) – Classe di Laurea SNT/2 e iscrizione al relativo albo professionale
- idoneità sanitaria alla mansione attestata da apposita certificazione medica;
- autonomia negli spostamenti sul territorio comunale.

In funzione dell'attivazione degli specifici progetti di cui al precedente articolo (con riferimento, in particolare ai punti 6.3 – 6.7 – 6.8), l'affidatario dovrà mettere a disposizione operatori con la specifica formazione richiesta per ciascuna attività.

Dovrà inoltre essere garantita la disponibilità, se richiesto, di operatori di sesso maschile.

Durante l'orario di lavoro gli operatori dovranno mantenere nei rapporti interpersonali e con i destinatari del servizio una condotta uniformata a principi di correttezza, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità della persona.

L'affidatario è tenuto a presentare all'Amministrazione Comunale, all'inizio del servizio:

- l'elenco nominativo completo degli operatori utilizzati, che dovrà essere costantemente aggiornato;

- copia dei titoli di studio o attestati di qualifica richiesti e i relativi curricula;
- dichiarazione - redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 - con cui il legale rappresentante dell'affidatario attesta per ogni operatore impiegato nel servizio l'idoneità sanitaria alla mansione, il possesso degli attestati di partecipazione ai corsi sulla sicurezza sui luoghi di lavoro in ottemperanza al D. Lgs 81/2008

Gli operatori devono svolgere le seguenti funzioni:

- osservazione educativa, conoscenza e presa in carico delle situazioni segnalate al servizio sociale con stesura di un Piano Educativo Individualizzato;
- attuazione e monitoraggio di progetti di prevenzione e di promozione della salute realizzati sul territorio;
- sviluppo di competenze relazionali, sociali e di tutte quelle *life skills* che consentono alla persona con disabilità di ottenere il massimo grado di vita indipendente e la loro piena ed effettiva partecipazione nella società sulla base di uguaglianza con gli altri, nel rispetto di quanto affermato nella Convenzione Onu sui Diritti delle persone con disabilità;
- lavoro in rete con le varie risorse del territorio per offrire un ventaglio di opportunità adeguate alle esigenze dei soggetti in carico;
- approfondimento della conoscenza del territorio attraverso l'informazione circa le opportunità sociali, scolastiche, lavorative e del tempo libero;
- realizzazione di attività volte a sostenere il diritto di visita (luogo neutro) di minori in carico al Servizio Sociale, come da decreto dell'Autorità Giudiziaria
- accompagnamento all'autonomia di adulti e/o nuclei familiari in disagio anche di carattere abitativo.

In ottemperanza all'art. 2 del D. Lgs. 39/2014 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, l'affidatario dovrà inoltre, all'inizio del servizio, autocertificare mediante dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 l'avvenuta acquisizione, per ogni operatore addetto all'espletamento del servizio, del certificato del Casellario giudiziale, da cui deve risultare l'assenza di condanne per taluno dei reati di cui agli artt. 600- bis, 600 – ter, 600 – quater, 600 – quinquies e 609 – undecies del Codice Penale e l'assenza di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

7.2 - Modalità di sostituzione del personale

L'affidatario, tenuto conto del fatto che è indispensabile che i destinatari del servizio instaurino rapporti solidi e continuativi con le figure di riferimento, dovrà assicurare la maggiore continuità possibile nell'impiego del personale, evitare sostituzioni di operatori, se non per cause motivate ed inderogabili, e predisporre, in caso di assenze (ferie, permessi, ecc), un adeguato meccanismo di sostituzione, tale da non comportare alcuna riduzione o limitazione o disservizi.

Le variazioni/sostituzioni di personale dovranno essere preventivamente segnalate ed autorizzate dal Servizio comunale competente ed il nuovo personale dovrà essere comunque in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 7.1.

Il personale eventualmente assente per cause non prevedibili (malattie, cause di forza maggiore...) dovrà essere sostituito dall'affidatario tempestivamente, e comunque non oltre 24 ore dalla richiesta del Comune di Asti, con operatori dotati delle medesime competenze.

Qualsiasi variazione di carattere definitivo (cessazione rapporto di lavoro, nuova assunzione, variazione oraria, variazione dei dati contenuti nell'elenco nominativo del personale) rispetto ai dati trasmessi deve essere comunicato entro cinque giorni all'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, con semplice richiesta motivata, di richiedere la sostituzione degli operatori che si rendano responsabili di inadempienze e/o comportamenti scorretti o non consoni al servizio debitamente documentati.

7.3 - Attività di coordinamento del servizio

Il coordinamento del servizio consiste in attività di programmazione, di coordinamento, di controllo e supervisione del personale impiegato in merito alle funzioni ed ai compiti stabiliti.

L'affidatario, prima dell'inizio dell'attività oggetto del presente capitolato, dovrà comunicare al referente comunale il nominativo del/della coordinatore/trice del servizio, figura distinta dal personale educativo, cui fare riferimento quando ritenuto necessario per ogni esigenza o comunicazione di servizio e di un suo vice in caso di suo impedimento.

Il/la coordinatore/trice del servizio, o suo sostituto, deve essere comunque reperibile ogni giorno di espletamento del servizio e facilmente contattabile, anche oltre gli orari degli uffici dell'affidatario, mediante telefono cellulare o altro mezzo, fornito a proprie spese dall'affidatario medesimo.

Il/la coordinatore/trice sarà inoltre referente organizzativo dei servizi in oggetto, sarà responsabile dello svolgimento dei compiti assegnati ai singoli operatori, avrà il compito di tenere i collegamenti con il Comune di Asti per il corretto svolgimento degli interventi programmati e sarà tenuto ad essere presente, se convocato, alle riunioni organizzate dal Servizio comunale competente. Inoltre dovrà intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni in oggetto.

L'eventuale sostituzione del/della coordinatore/trice del servizio deve essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione Comunale.

Si precisa che:

- l'attività di coordinamento del servizio non è inclusa nel monte ore di cui all'art. 4 del presente capitolato;
- verrà remunerata a parte, in misura forfettaria, come dettagliato al precedente punto 3.4, per un impegno orario indicativo di 48 ore/mese.

7.4 - Clausola di tutela occupazionale

L'affidatario si impegna ad assumere **prioritariamente** gli stessi lavoratori, qualora disponibili, che già operano in qualità di soci lavoratori o dipendenti del precedente affidatario, riconoscendo loro i diritti acquisiti (istituti normativi e retributivi) e quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Prima dell'avvio del servizio, l'affidatario è tenuto a fornire all'Amministrazione Comunale adeguata documentazione, quale ad esempio la comunicazione obbligatoria al Centro per l'impiego.

7.5 - Disposizioni in materia antinfortunistica - trattamento normativo e retribuzione dei lavoratori

Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato speciale, l'affidatario è responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni legislative e delle normative che regolano i contratti di lavoro del relativo personale.

L'affidatario è obbligato ad erogare ai lavoratori dipendenti ed ai soci una retribuzione non inferiore a quella risultante dal contratto collettivo di lavoro e dagli accordi integrativi dello stesso, applicabile alla categoria nella località in cui si svolge la fornitura, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella Provincia di Asti.

L'affidatario è altresì obbligato ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se società cooperativa, anche nel rapporto con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'affidatario anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, della struttura e dimensione dell'impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica, sociale.

L'affidatario è responsabile verso l'Amministrazione comunale dell'osservanza delle suaccennate norme da osservare verso i propri dipendenti.

L'affidatario è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette all'espletamento delle prestazioni oggetto del presente Capitolato Speciale.

L'affidatario è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli artt. 15 *Misure totali di tutela*, 16, 17, 18 e 19 del D. Lgs. 81/2008.

L'affidatario si impegna altresì a mantenere in atto tutte le misure di legge finalizzate al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo del lavoro, dopo aver acquisito dettagliate informazioni, ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. B) del D.lgs. 81/2008, sugli eventuali rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui

l'impresa dovrà operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza eventualmente già adottate dal Comune in relazione alla propria attività.

Ai sensi dell'art. 26, comma 8, del citato D.Lgs. 81/2008, il personale occupato dall'affidatario deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro ed è tenuto ad indossare un'uniforme omogenea.

Il personale dell'affidatario dovrà essere in possesso di idoneità sanitaria alla mansione e di attestato di partecipazione al corso di formazione generale in materia di sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008.

In caso di inottemperanza agli obblighi contributivi e retributivi, si applica l'art. 11 comma 6 del D. Lgs. 36/2023.

L'Amministrazione comunale rimane estranea ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra l'affidatario ed i suoi dipendenti e/o soci, per cui i predetti dipendenti o soci o altri non potranno far valere nessun diritto o pretesa verso l'Amministrazione comunale stessa.

L'affidatario è totalmente ed integralmente responsabile dell'operato dei propri dipendenti e/o soci.

ARTICOLO 8

ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario del servizio dovrà:

- garantire la funzionalità, adattabilità ed immediatezza di interventi;
- assicurare capacità di valutazione e di indirizzo per quanto concerne la tipologia, la qualità e quantità delle prestazioni, le modalità di attuazione delle stesse, le scansioni operative ed i tempi conseguentemente impiegati;
- partecipare periodicamente alle verifiche sull'andamento del servizio;
- effettuare riunioni, per coordinare l'equipe educativa;
- partecipare alle attività di programmazione territoriale nell'ambito di tavoli tematici;
- garantire l'aggiornamento della formazione e la supervisione degli operatori;
- collaborare, nell'ambito di una concezione globale ed integrata degli interventi, con i servizi e gli altri enti presenti sul territorio, ivi comprese le associazioni o forme organizzate di volontariato;
- predisporre adeguatamente, entro tre mesi dalla stipula del contratto, la **Carta del servizio** erogato, nelle forme concordate con il Comune di Asti.

Sono inoltre a carico dell'affidatario:

- i locali in cui svolgere il servizio, le attività di laboratorio e gli incontri in luogo neutro;
- le attrezzature, materiale e mezzi necessario per la realizzazione del servizio;
- la messa a disposizione di un idoneo mezzo di trasporto per i destinatari del servizio e, eventualmente, per gli spostamenti degli operatori;
- la cura, il riordino e la pulizia ordinaria di altri locali eventualmente messi a disposizione dal Comune di Asti o dalle risorse territoriali per attività di gruppo e laboratori;
- la formazione del personale;
- ogni altra spesa connessa al regolare espletamento del Servizio.

ARTICOLO 9

GARANZIE DEFINITIVE

L'affidatario deve costituire:

- **una garanzia definitiva pari al 2%** del valore del contratto di accordo quadro (*IVA esclusa*);
- per ciascun affidamento specifico, **una garanzia definitiva pari al 5%** del valore del relativo contratto attuativo (*IVA esclusa*): in questo caso non si applica il comma 2 dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023

Le garanzie definitive devono essere conformi a quanto stabilito all'art. 117 del D. Lgs. 36/2023 e sono prestate per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno da parte dell'affidatario.

Le garanzie devono essere costituite prima della formale sottoscrizione del contratto a cui si riferiscono ovvero prima dell'eventuale esecuzione anticipata delle prestazioni e saranno progressivamente svincolate secondo le modalità di cui al citato art. 117 comma 8.

Alle garanzie sopra indicate si applicano le riduzioni di cui all'art. 106 comma 8 del citato D. Lgs. 36/2023, stabilendo che l'importo della garanzia definitiva è ridotto di un ulteriore 20% - cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo del citato comma 8 - quando l'operatore economico possieda uno o più delle certificazioni o marchi tra quelli previsti dall'allegato II.13 del citato D. Lgs. 36/2023.

Resta salvo, per l'Amministrazione, l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente.

ARTICOLO 10 COPERTURA ASSICURATIVA

L'affidatario assume in proprio ogni responsabilità per danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'affidatario stesso, quanto del Comune di Asti e di terzi, in virtù dei beni e dei servizi oggetto del contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad essa riferibili.

A tal fine l'affidatario dovrà presentare all'Amministrazione, prima della stipula del contratto, una polizza assicurativa, rilasciata da primario istituto assicurativo, a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto della presente gara, per danni cagionati a Terzi, compreso il Comune di Asti.

L'affidatario si impegna a garantire la copertura assicurativa di cui sopra per tutto il periodo di durata del contratto ed a trasmettere al servizio comunale competente, ad ogni scadenza di polizza, la quietanza di pagamento del premio relativo al periodo successivo o eventuale nuova polizza sostitutiva con caratteristiche almeno analoghe a quelle della polizza presentata in sede di stipula del contratto.

Tale polizza dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- massimale RCT per sinistro e per persona non inferiore a €. 2.000.000,00;
- massimale RCO per sinistro e per persona non inferiore a €. 2.000.000,00;
- i massimali dovranno essere singolarmente garantiti anche in caso di sinistro che coinvolga sia la garanzia RCT che la garanzia RCO;
- non dovrà prevedere franchigia o, in caso contrario, la/e franchigia/e di polizza non potrà/anno essere opposta/e ai terzi e/o all'Amministrazione comunale.

Nel caso in cui l'affidatario sia un R.T.I. di tipo orizzontale le garanzie assicurative devono essere presentate, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento con responsabilità solidale, con una delle seguenti modalità:

- polizza RCT/O appositamente stipulata dalla mandataria per il presente accordo quadro, nella quale tutti i componenti dell'RTI hanno la qualifica di assicurati;
- appendice alla polizza RCT/O della mandataria nella quale si specifichi che la qualifica di assicurato viene estesa a tutti i componenti dell'RTI per il presente accordo quadro.

Resta inteso che l'affidatario dovrà comunque risarcire i maggiori danni non coperti dalla polizza assicurativa.

ARTICOLO 11 CONTROLLO TECNICO CONTABILE A AMMINISTRATIVO, VERIFICA DI CONFORMITA' E CERTIFICATO DI PAGAMENTO

Ai sensi dell'art. 114, 115 e 116 del D. Lgs. 36/2023 l'attività di direzione, controllo e contabilità viene svolta dal direttore dell'esecuzione, tenendo conto delle indicazioni di cui all'allegato II.14 artt. 31 e seguenti del medesimo decreto.

In particolare:

- il direttore dell'esecuzione del contratto verifica la regolarità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e rilascia il certificato di regolare esecuzione;
- a seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione, il Responsabile Unico di Progetto rilascia il **certificato di pagamento** ai fini dell'emissione delle fatture da parte dell'affidatario, secondo le disposizioni di cui all'articolo 125 comma 7 del D.Lgs. 36/2023, come già precisato al punto 3.4.

Le contestazioni in corso di esecuzione sono regolate come segue:

- il direttore dell'esecuzione si riserva di effettuare tutti i controlli necessari a verificare l'adempimento della prestazione oggetto del presente capitolato, facendo pervenire per iscritto all'affidatario le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì eventuali prescrizioni e le tempistiche alle quali l'affidatario dovrà uniformarsi;
- l'affidatario non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti influenti sul servizio, se non preventivamente comunicati per iscritto tramite PEC;
- su richiesta del Direttore dell'esecuzione, l'affidatario sarà inoltre tenuto a fornire, entro il termine che verrà comunicato, giustificazioni scritte in relazione a contestazioni e a rilievi avanzati, fatte salve le disposizioni relative all'applicazione delle penali o alla risoluzione del contratto per inadempimento;
- nell'ipotesi che venga riscontrata l'esecuzione delle prestazioni in difformità a quanto richiesto dal presente capitolato speciale e dagli altri documenti contrattuali, l'affidatario dovrà provvedere immediatamente alla sua corretta esecuzione;
- nel caso in cui l'affidatario non si adegua al suddetto obbligo, l'Amministrazione comunale, previa diffida, potrà fare eseguire da altri la prestazione, ponendo a carico dell'affidatario tutti i maggiori costi e spese, salva l'applicazione delle penali previste al successivo art. 13.

L'affidatario è obbligato a fornire all'Amministrazione comunale tutta la collaborazione necessaria, fornendo tutti i chiarimenti eventualmente necessari e la documentazione relativa.

Ai sensi del citato art. 115, **le riserve** sono iscritte con le modalità e nei termini previsti dall'allegato II.14 – art. 34 sopra indicato, a pena di decadenza dal diritto di fare valere, in qualunque tempo e modo, pretese relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dall'atto contabile.

Al termine di ciascun affidamento specifico, il direttore dell'esecuzione emette il **certificato di ultimazione delle prestazioni** ed effettua la **verifica di conformità**, secondo quanto indicato nel citato all. II.14 – artt. 2 e 36.

Con l'emissione del **certificato di conformità** da parte del Direttore dell'esecuzione di cui al citato all. II.14 – art. 37, si procede al contestuale **svincolo della specifica cauzione definitiva** di cui all'articolo 117 del codice, sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile.

Al termine dell'accordo quadro, sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, il Direttore dell'esecuzione provvede all'emissione del **certificato di conformità finale** ed al contestuale **svincolo della cauzione definitiva dell'accordo quadro**, di cui all'articolo 117 del codice, con le modalità e le condizioni indicate nel medesimo articolo.

ARTICOLO 12

MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

L'Amministrazione comunale, nel corso dell'esecuzione del contratto, potrà motivatamente apportare, nei casi e con le modalità previste dall'articolo 120 del D. Lgs. 36/2023, modifiche al contratto e varianti in aumento e in diminuzione.

Come stabilito dal Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Asti, approvato con DCC n. 23/2024, articolo 14 comma 2, i contratti aggiuntivi/di variazione/di proroga tecnica saranno stipulati nella stessa forma del contratto principale, salvo quanto di seguito disposto.

L'Amministrazione comunale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ne richiederà l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario, ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D.lgs. 36/2023. Tale modifica sarà formalizzata, previa determinazione dirigenziale, attraverso lettera commerciale sottoscritta per accettazione dall'affidatario, indipendentemente dall'importo della variazione medesima.

ARTICOLO 13

PENALI

Ove l'affidatario non rispetti ovvero violi gli obblighi di legge e le disposizioni del contratto, incluso quanto previsto al presente capitolato speciale, imputabili a negligenza o colpa dell'affidatario o dei suoi soci o dipendenti, l'Amministrazione comunale trasmetterà, via PEC, formale **diffida ad adempiere**, assegnando un

termine, decorso inutilmente il quale, in assenza di presentazione di motivate giustificazioni da parte dell'affidatario, si procederà all'applicazione di una penale pari **allo 1‰ (1 per mille) dell'importo netto del contratto di affidamento specifico in corso di esecuzione** per ogni giorno solare di ritardo dalla scadenza del termine di cui alla suddetta diffida, il cui ammontare complessivo non potrà superare il 10% dell'importo netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

In qualsiasi caso, dopo la terza applicazione delle suddette penali ovvero in caso di raggiungimento di un ammontare di penali superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, l'Amministrazione comunale potrà procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale, secondo quanto disposto all'art. 15 del presente capitolato.

In ogni caso resta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di procedere comunque alla risoluzione del contratto negli altri casi di cui al successivo articolo 14 *Risoluzione del contratto*.

Le penali saranno applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta delle inadempienze, a mezzo Pec, con termine di giorni cinque per eventuali difese scritte.

L'importo delle penali potrà essere detratto dal corrispettivo dovuto per le prestazioni svolte.

È fatta salva l'azione per il risarcimento del danno ed ogni altra azione, che il Comune riterrà di intraprendere a tutela degli interessi dell'Ente, compresa l'esecuzione in danno delle prestazioni non correttamente eseguite nei termini fissati dall'Ente.

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente Capitolato non esonerano in nessun caso l'affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ARTICOLO 14 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 Codice Civile e dall'articolo 122 del D.Lgs 36/2023, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nei seguenti ulteriori casi:

- a) abbandono e/o interruzione non motivata del contratto, salvo che per cause di forza maggiore;
- b) frode dell'affidatario;
- c) procedura fallimentare e messa in liquidazione dell'affidatario;
- d) cessione del contratto e/o subappalto in violazione della normativa vigente;
- e) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamento, degli obblighi previsti dal contratto e suoi allegati;
- f) grave inadempienza o/e negligenza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto;
- g) inadempienze o/e negligenze, anche non gravi, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, che non siano eliminate e rimediate in seguito a formale diffida ad adempiere entro il termine assegnato dall'Amministrazione comunale;
- h) danni gravi subiti a seguito di negligenze e/o inadempienze dell'affidatario, inclusi danni ad impianti ed attrezzature di proprietà dell'Amministrazione comunale;
- i) inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi e violazione reiterata delle norme di sicurezza e prevenzione;
- j) mancata osservanza degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di Comportamento del Comune di Asti", approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 146 del 11/04/2023, oltre a quelli di cui al D.P.R. 16.04.2013, n. 62 - "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- k) cumulo delle penali come previsto dal precedente art. 13 *Penali*;
- l) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della legge 136/2010;
- m) ogni altra inadempienza non contemplata nel contratto o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto e/o lo svolgimento della manifestazione per colpa dell'affidatario.

Il contratto sarà risolto secondo le modalità di cui all'art. 122 del D. Lgs. 36/2023, precisando che all'affidatario saranno addebitati tutti i maggiori oneri dovuti alla sua inadempienza, comprese le spese di indizione di una

nuova gara e/o altri ulteriori danni subiti, il cui importo sarà decurtato dal corrispettivo e/o escusso dalla cauzione definitiva, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al precedente art. 13 del presente capitolato. Per ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto, ai sensi degli artt. 1453 e ss. del codice civile, l'Amministrazione comunale potrà dichiarare in qualsiasi momento, nel modo e nelle forme di legge, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni, la decadenza dell'affidamento.

ARTICOLO 15

FACOLTA' DI RECESSO

L'Amministrazione comunale potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto secondo le disposizioni di cui all'articolo 123 del D. Lgs 36/2023.

ARTICOLO 16

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO – SUB CONTRATTI

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Gli eventuali subappalti da parte dell'affidatario sono regolati dall'art. 119 del D. Lgs 36/2023.

L'affidatario ed il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto, come previsto all'art. 119 comma 6 del D.Lgs. 36/2023.

L'affidatario comunica inoltre alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'accordo quadro, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, comprese le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto, ai sensi del citato articolo 119 comma 2.

ARTICOLO 17

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'affidatario è tenuto ad osservare, nell'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, speciale o della legge, il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed il D. Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall'Autorità Garante per la privacy.

A tal fine l'affidatario, prima dell'avvio del contratto, sarà nominato Responsabile del trattamento, come previsto dall'art. 28 del citato Regolamento (UE) 2016/679 con apposito atto in forma scritta, che specifichi la finalità perseguita, la tipologia dei dati, la modalità e la durata del trattamento, gli obblighi ed i diritti del responsabile del trattamento.

ARTICOLO 18

CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse sorgere fra le parti, in esecuzione delle prestazioni contrattuali, la competenza è del Foro di Asti. È esclusa la competenza arbitrale.

ARTICOLO 19

RINVIO

Per tutto quanto non specificato nel presente capitolato e allegati, si rimanda alla normativa vigente, con particolare riferimento al D. Lgs. 36/2023, al Codice Civile ed alla normativa di settore.